



N. del Reg. 2025/125

Comune di Sassari

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI <i>EX</i> ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - DISCIPLINA PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PIAZZE PUBBLICHE PER COMIZI O MANIFESTAZIONI ELETTORALI SUL TERRITORIO COMUNALE
----------------	--

L'anno duemilaventicinque, addì ventitré del mese di aprile, in questo Comune, nella sala delle adunanze, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** nelle persone dei Signori Assessori:

	Pre	Ass		Pre	Ass
Careddu Laura Maria Grazia	X	-	Rizzu Massimo	X	-
Fantato Maria Francesca	X	-	Salis Pierluigi	-	X
Masala Giuseppe	-	X	Sanna Salvatore	X	-
Mercuri Patrizia	X	-			
Panu Antonio	X	-			
Puggioni Maria Nicoletta	X	-			

Assume la Presidenza il Sindaco: Prof. Giuseppe Mascia
con la partecipazione della Segretaria generale: Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

LA GIUNTA

Vista la proposta N. 2025/4477 in data 22/04/2025 di cui all'oggetto,
presentata dal Sindaco

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 Marzo 2025 sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20 gennaio - 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione;

ATTESO che i relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025;

VISTO il Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025". Disposizioni attuative";

RICHIAMATE:

- la legge n. 212 del 4/4/1956 e ss.mm.ii. "Norme per la disciplina della propaganda elettorale";
- la legge n. 130 del 24/4/1975 e ss.mm.ii. "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni, politiche, regionali, provinciali e comunali";
- la legge n. 515 del 10/12/1993 e ss.mm.ii. "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica";
- l'art. 3 comma 67 della legge n. 549 del 28/12/1995 e ss.mm.ii. che prevede l'esenzione dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per i soggetti che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

RICORDATI, in particolare:

- l'art. 19, comma 1 della citata L. 515/1993 a tenore del quale: *"A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti"*;
- l'art. 7 della prefata L. n. 130/1975 secondo cui: *"Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili e' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti..."*;
- l'art. 6 della ripetuta L. n. 212/1956 ove è così disposto: *"Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile..."*;

PRESO ATTO che a cura dei Comuni dovrà essere definito un calendario dei comizi o delle riunioni di propaganda elettorale nelle principali vie, piazze e locali, tenendo conto delle richieste presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal

protocollo comunale;

AVUTO RIGUARDO alle proprie deliberazioni:

- n. 4/2024 afferente “ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 25 FEBBRAIO 2024 - DISCIPLINA PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PIAZZE PUBBLICHE E LOCALI PER COMIZI O MANIFESTAZIONI ELETTORALI SUL TERRITORIO COMUNALE”;

- n. 138/2024 afferente “CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ DELLA NURRA E PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO FISSATE IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2024 – DISCIPLINA PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PIAZZE PUBBLICHE PER COMIZI O MANIFESTAZIONI ELETTORALI SUL TERRITORIO COMUNALE”;

RITENUTO necessario, anche per la consultazione referendaria in oggetto definire le modalità per regolare lo svolgimento della propaganda elettorale in ordine alla correlata assegnazione degli spazi sul territorio comunale (banchetti, gazebo e comizi);

ATTESA la necessità di provvedere all'individuazione degli spazi predetti e delle relative fasce orarie come da prospetto allegato *sub* A al presente atto, per farne parte integrante e dei relativi moduli di domanda;

ATTESTATO che la competenza a provvedere in materia è propria della Giunta Comunale, in analogia con quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della citata Legge n. 212/1956;

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Settore Contratti Pubblici e Servizi alla Cittadinanza sulla regolarità tecnica;
- l'attestazione del Dirigente del Settore Politiche finanziarie e tributarie in ordine alla non rilevanza contabile;

RIFERITO che sulla stessa proposta è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura della Segretaria Generale;

UDITA la relazione illustrativa a cura del signor Sindaco, coadiuvato dalla Segretaria Generale;

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

RAVVISATA l'opportunità e la ragionevolezza, in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli Uffici, di procedere alla approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;

con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui integralmente trasposte;
2. Di definire, per l'effetto, le modalità per regolare lo svolgimento della propaganda elettorale in ordine alla correlata assegnazione degli spazi esterni per incontri, comizi e manifestazioni varie nei quali, possono essere tenuti i comizi o le manifestazioni elettorali per le consultazioni in oggetto (banchetti, gazebo);
3. Di individuare al riguardo gli spazi e le fasce orarie da destinare all'assegnazione in commento secondo i contenuti dell'allegato *sub A* quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
4. Di stabilire per tutto quanto non previsto in questo deliberato, il rinvio dinamico alle disposizioni di legge richiamate nel preambolo e alle eventuali successive comunicazioni impartite dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Sassari;
5. Di dichiarare, infine, con successiva e parimenti unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.vo n.267/2000 e ss.mm. e ii. la riconosciuta esigenza di assicurare il rispetto dei tempi previsti della normativa richiamata in premessa per lo svolgimento della propaganda elettorale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

(firmato digitalmente)

LA SEGRETARIA GENERALE

(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà affissa in pubblicazione nell'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sassari ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 125 del citato d.lgs.vo. 267/2000, sarà trasmessa ai Sigg. Capigruppo Consiliari comunicazione della sua adozione, unitamente al relativo testo.

LA SEGRETARIA GENERALE

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
Il documento originale è conservato negli Archivi Informatici del Comune di Sassari ai sensi dell'art. 43 dello stesso Decreto.